



CHI ACCUDISCE UNA COLONIA FELINA, NON E' RESPONSABILE DELLE DEIEZIONI E DEGLI ODORI SGRADUVOLI

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 LA VICENDA

2 LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

1 LA VICENDA

A seguito della denuncia di una vicina, che lamentava la presenza di deiezioni feline nel proprio giardino, **una donna** – che si prendeva cura di alcuni gatti randagi nei pressi della propria abitazione, provvedendo a nutrirli, sterilizzarli e curarli a proprie spese, addirittura modificando il cancello di casa per consentire loro di entrare e uscire liberamente – **veniva condannata a 200 euro di ammenda, oltre al risarcimento dei danni, per il reato di getto pericoloso di cose** (art. 674 c.p.), ritenendo che l'accudimento dei gatti comportasse anche la sua responsabilità per i loro comportamenti, escrementi ed esalazioni maleodoranti.-

2 LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte, con la sentenza **n. 27109/2026**, ha annullato la condanna perché il fatto non sussiste, chiarendo tre aspetti fondamentali:

- **Assenza di posizione di garanzia (art. 40, c. 2 c.p.): Chi alimenta, cura o sterilizza gatti randagi non ne diventa automaticamente proprietario o custode, né assume un obbligo giuridico di vigilanza;**

- **Il semplice atto di sfamare gli animali non rende penalmente responsabili per le deiezioni lasciate dagli stessi nelle proprietà altrui;**
- **Non Applicabilità dell'art. 674 c.p.:** Un giardino privato ad uso esclusivo del proprietario non costituisce un *"luogo di comune o altrui uso"* ai fini della configurazione specifica del reato di getto pericoloso di cose.

In sostanza, prendersi cura dei gatti randagi non significa dover rispondere penalmente di ogni loro comportamento.-

Naturalmente, chi alimenta gli animali deve comunque rispettare le normali regole del vivere civile, evitando l'abbandono di residui alimentari e situazioni di degrado.-